UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE

STATUTO

15 gennaio 2025

UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E SUOI SCOPI

ART. 1 – Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata «UNISALUTE S.p.A.».

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede legale in Bologna. E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2050.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.

ART. 4 – Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto, entro i limiti delle autorizzazioni ottenute dalle Autorità competenti, l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di ogni forma di assicurazione e riassicurazione nei rami danni ed in particolare nei rami Malattia, Infortuni, Assistenza, Perdite Pecuniarie di vario genere e rischi accessori.

Nei limiti di tale attività, e sempre che consentito dalle vigenti leggi che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa, la Società può, anche attraverso la partecipazione in altre società, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altre società con particolare riguardo alle imprese assicuratrici e/o riassicuratrici.

Essa può, infine, assumere, sotto qualsiasi forma, la rappresentanza di altre imprese assicuratrici italiane ed estere.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ART. 5 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 78.028.566 (settantottomilioniventottomilacinquecentosessantaseimila) diviso in 78.028.566 (settantottomilioniventottomilacinquecentosessantaseimila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Gli aumenti di capitale possono essere effettuati anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

ART. 6 - Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile.

Con successiva modificazione dello Statuto, la Società può emettere azioni fornite di diritti diversi, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

ART. 7 - Trasferimento delle azioni

Il socio che intende alienare le azioni deve informarne, con lettera raccomandata, il Presidente, indicando il nome del cessionario, il prezzo ed ogni altro termine e condizione dell'alienazione.

Il Presidente dovrà darne comunicazione agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione comunicando al Presidente, entro 30 giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione, il numero delle azioni delle quali intendono rendersi acquirenti.

Nel caso in cui il numero di azioni richieste dai soci sia superiore a quello delle azioni offerte, queste verranno assegnate ai medesimi soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, escluso da quest'ultimo il valore delle azioni poste in vendita.

Nel caso di deliberazione che introduca, modifichi o rimuova dal presente Statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non spetterà il diritto di recesso.

ART. 8 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETÀ – DIRETTORI

ART. 9 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché entro il territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Soci con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per la prima adunanza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi dalla stessa nominati, approva, le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante, come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo quando ne facciano domanda tanti Soci che possiedano un numero di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 10% del totale delle azioni emesse e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

ART. 10 - Procedure delle riunioni assembleari

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, in mancanza di questi, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, proporre il sistema di

votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 11 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da non meno di 5 e non più di 15 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.

Deve in ogni caso restare assicurata la funzionalità e la non pletoricità dell'organo amministrativo.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti e soddisfare i criteri di idoneità alla carica stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente nonché dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e il rispetto dell'equilibrio fra generi richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Gli amministratori durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora il requisito stesso permanga in capo al numero minimo di amministratori previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile.

La sostituzione deve assicurare il rispetto della normativa *pro tempore* vigente, anche con riferimento alla presenza di amministratori indipendenti e all'equilibrio fra generi.

Se, a seguito della cessazione di amministratori, viene meno la maggioranza degli stessi nominata dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento della sua ricostituzione. L'Assemblea dei Soci sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al presente articolo.

ART. 12 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti e, anche fuori dal suo seno, eventualmente un segretario.

ART. 13 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con periodicità almeno trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando lo stesso ne riceva

domanda scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica.

Durante le proprie riunioni il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare e da spedirsi agli amministratori ed ai sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima dell'inizio della riunione medesima.

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art. 2388 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, nonché ad uno o più Amministratori Delegati, a ciascuno dei quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni.
Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, costituisce al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo della Società.

ART. 15 – Il Presidente

Spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, a quello più anziano di età presente:

- la presidenza dell'Assemblea;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
- il conferimento di procure o deleghe ad amministratori e dipendenti della Società, nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- **I**a rappresentanza legale della Società – inclusa la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede giurisdizionale, ordine e grado; la facoltà di promuovere azioni penali in nome della Società, presentare querele, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

ART. 16 – Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti e che soddisfino i criteri di idoneità alla carica previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti, determinandone i poteri e, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

I Direttori Generali devono dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa; essi partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i Direttori ed i Vice Direttori della Società.

TITOLO IV
SINDACI – BILANCIO – NORME FINALI

ART. 17 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, a norma di legge, e rieleggibili.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti e soddisfare i criteri di idoneità alla carica stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente. I sindaci supplenti devono essere di genere diverso.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale.

All'atto della loro nomina, l'Assemblea ordinaria determina altresì la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai membri del Collegio Sindacale compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I poteri, i doveri e la durata in carica sono stabiliti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente in grado di garantire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora il subentro non consenta il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi, si procederà senza indugio a convocare l'Assemblea affinché quest'ultima provveda alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 18 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e nelle forme di legge l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio.

ART. 19 - Utili sociali

Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alla riserva legale nelle misure stabilite dalla legge, sono distribuiti ai soci,

salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 19-*bis* – Riunioni a distanza

In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente statuto – purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione – le riunioni collegiali degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, anche solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In caso di riunioni esclusivamente telematiche, salvo che non si tratti di riunione totalitaria, l'avviso di convocazione potrà omettere il luogo di convocazione e indicherà esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, ovvero le modalità con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente statuto, può essere sottoscritto – dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio – contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

ART. 20 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

ART. 21 - Controversie

La Società e gli azionisti sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria della autorità giudiziaria di Bologna.

ART. 22 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla Società il proprio domicilio ai fini dell'iscrizione nel libro soci come pure comunicare gli eventuali successivi cambiamenti.

ART. 23 – Disposizioni generali e Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, varranno le disposizioni di legge in vigore.